GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE — NUM. 292

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Presidenza della Camera dei Deputati ha indirizzato il seguente dispaccio al Presidente dell'Assemblea legislativa francese:

« Presidenza Camera Deputati Italiana rendendosi interprete sentimenti Assemblea attualmente prorogata, esprime all'E. V. il suo orrore per l'iniquo ed odioso attentato contro la Maestà della Rappresentanza Nazionale Francese, alla quale manda un saluto di viva simpatia.

Il Vice-Presidente
VILLA. »

LEGGI E DECRETI

Il Numero **657** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1890 sulle facoltà accordate all'on. Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene approvato e ratificato l'atto di concessione di aree fabbricabili, vendute dall'autorità locale di Cheren e Tantarah, firmato il 2 agosto 1893, dal deputato in missione e dal governatore dell'Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1893.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il numero **658** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 29 della legge 15 giugno 1893 n. 279, col quale si prescrive doversi determinare le norme per dividere la indennità e la pensione fra la vedova ed i figli non conviventi con essa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti, o da taluno soltanto dei figli, siano dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sarà assegnata ad essa la metà della indennità o della pensione.

L'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.

Se vi ha un figlio solo, sarà assegnato un quarto dell'indennità o della pensione vedovile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **659** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 aprile 1864 n. 1731 e 15 giugno 1893 n. 279;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le pensioni o le indennità che in conformità delle vigenti leggi competono agl'impiegati retribuiti ad aggio, od alle loro vedove o figli, potranno essere provvisoriamente liquidate, nel caso in cui la cessazione dal servizio degli impiegati stessi avvenga durante il corso di un esercizio finanziario, sulla media degli aggi percetti negli esercizi anteriori a quello in cui si verificò la cessazione. In questo caso però sarà attribuita soltanto una parte della pensione o indennità, nella misura di non più di 5|6 del montare della somma risultante dalla liquidazione.

Si provvederà poi alla liquidazione definitiva quando sia accertato il montare dell'aggio spettante per l'ultimo periodo di gestione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **660** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 maggio 1873 num. 1424 serie 2ª;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di conservatore delle ipoteche saranno d'ora innanzi conferiti:

a) per le conservatorie il cui reddito lordo non superi in media le lire quindicimila, agli ispettori demaniali, ai ricevitori del registro e ai controllori del bollo più meritevoli per lunghi e utili servizi prestati;

b) per le Conservatorie il cui reddito lordo superi in media le lire quindicimila, agli impiegati superiori della Amministrazione delle Finanze, che abbiano uno stipendio non inferiore a quello di capo di divisione e ai conservatori delle ipoteche il cui stipendio calcolato ai sensi dell'art. 27 della legge 13 settembre 1874 n. 2079, non sia inferiore a quello di capo di divisione.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del citato decreto 22 maggio 1873 n. 1424.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1893.

UMBERTO

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **662** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di **Dio e per volontà** della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 dicembre 1893 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Cuorgnè (Torino 13°);

Veduti gli articoli 1 della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Cuorgnè (Torino 13°) è convocato pel giorno 31 dicembre 1893, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 7 gennaio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Num. **DLXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Casorate Primo (Pavia), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle Opere pie Mantovani, De Martini, Rognone, Sant'Agostino Canorino, e Cremona, aventi le prime due scopo elemosiniero e le tre seguenti scopo dotale, ed amministrate le prime quattro dal parroco e l'ultima dal parroco, dal sindaco e da un fabbriciere;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle istituzioni di beneficenza suindicate è concentrata nella Congregazione di carità di Casorate Primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DLXXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Napoli, relative al concentramento nella Congregazione stessa del Monte Contiero, che ha scopo dotale con onere di culto, ed è amministrato da un Collegio di tre persone elette dal Consiglio comunale;

Veduta l'opposizione degli amministratori attuali contro il concentramento;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte Contiero è concentrata nella Congregazione di carità di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Num. **DLXXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano), relative al concentramento nella prima dell'Opera pia Pellagata, amministrata adesso in via temporanea dalla Congregazione predetta e dell'Opera pia Rinaldi, amministrata dal parroco *pro-tempore* di Cerro al Lambro;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie Pellagata e Rinaldi è concentrata nella Congregazione di carità di Cerro al Lambro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DXC** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Sinalunga (Siena), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti istituzioni di beneficenza:

1° Opera pia Regoli, avente scopo di distribuire delle doti annue da lire 40 a fanciulle povere, consorelle della Compagnia del SS. Salvatore in Scrofiano e di soddisfare a determinati oneri di culto, amministrata da una Commissione speciale;

2° Opera pia detta delle Gonnelle, avente scopo di distribuire vestiti a fanciulle povere di Scrofano, amministrata dal comune;

° Opera pia doti a carico dello Spedale di Santa Maria . Scala, avente scopo di erogare alcune doti a fanciulle povere di Scrofiano e Rigomagno;

Veduti i reclami prodotti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Siena;

eduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Istituzioni di beneficenza Regoli, Opera pia delle Gonnelle, doti a carico dello Spedale di Santa Maria della Scala in Siena, è concentrata nella Congregazione di carità di Sinalunga.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DXCI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Filacciano (Roma), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Monte frumentario, amministrata dalla Confraternita di Sant'Egidio;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario di Filacciano è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DXCII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Brescia, relative al concentramento nella prima del Legato Savio e della Commissaria Rigatti, aventi entrambi scopo elemosiniero;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Legato Savio e della Commissione Rigatti è concentrata nella Congregazione di carità di Brescia, alla quale incomberà l'obbligo dell'adempimento dei legati di culto rispettivamente gravanti l'una e l'altra istituzione, e dell'onere vitalizio a carico della seconda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il N. DXCIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Carate Brianza e Besana Brianza (Milano), relative al concentramento nella Congregazione

di carità di Carate Brianza dell'Opera pia Luigia Verri vedova Confalonieri, avente scopo dotale, tenuta in amministrazione privata;

Veduto il voto del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della istituzione di beneficenza Luigia Verri Confalonieri è concentrata nella Congregazione di carità di Carate Brianza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero DXCIV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Cameri (Novara), relative al concentramento nella Congregazione medesima delle Opere pie *Tornielli-Serchioni* e *Don Bernardino Ragni*, esistenti in quel comune;

Viste le deliberazioni in proposito emesse dalle Amministrazioni delle Opere pie interessate e dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie *Tornielli Serchioni* e *Don Bernardino Ragni* è concentrata nella Congregazione di carità di Cameri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero DXCV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento pubblico 21 marzo 1872, con cui Don Giannantonio Santoro nominava suo erede il nipote Don Samuele Santoro perchè erogasse la sua eredità in opere di beneficenza a vantaggio dei poveri del comune di Specchia (Lecce), con obbligo di soddisfare un legato di messe ed altro legato di lire 8500 al comune per ampliamento della Chiesa, salvo ad erogare anche questo legato in opere di beneficenza ove lo ampliamento della Chiesa non seguisse, come infatti non seguì;

Veduti gli atti relativi alla autorizzazione ad accettare la eredità da parte della Congregazione di carità di Specchia, ed alla transazione interceduta tra l'erede e la Congregazione stessa per la consegna dell'eredità, stata debitamente approvata;

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Specchia colle quali si proponeva di fondare una Cassa di prestanze agrarie, avente il capitale di lire 15,000, col predetto legato di lire 8500 e con altri fondi da prelevarsi dalla eredità Santoro;

Ritenuta la necessità di costituire in unico ente morale la fondazione Santoro;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza istituita con testamento 21 marzo 1872 di Don Giannantonio Santoro, è eretta in ente morale, con sede in Specchia e l'amministrazione ne è affidata alla locale Congregazione di carità.

La Congregazione stessa, nel termine di mesi tre dalla data del presente decreto, dovrà sottoporre alla Nostra Sovrana sanzione uno schema di statuto organico per regolare la predetta istituzione pubblica di beneficenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero DXCVI *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Civitaquana (Teramo), relative

alla trasformazione del Monte frumentario in una Cassa di prestanze agrarie, da amministrarsi dalla Congregazione stessa;

Veduto lo statuto organico sottoposto alla Nostra Sovrana sanzione;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Teramo;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte frumentario di Civitaquana è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie e l'Amministrazione ne è affidata alla locale Congregazione di carità.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico proposto per la Cassa predetta, in data 19 aprile 1893, che consta di numero tredici articoli sostituendo però nell'articolo 7° alle parole « all'interesse del 6 per 100 », queste altre « ad un interesse non superiore al 6 per 100 ».

Lo statuto predetto sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI

Visto: Il Guardasigilli: G. Armò.

Il Num. **DXCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Villanuova sul Clisi (Brescia), relative alla trasformazione del legato Bianchi, avente per iscopo un'annua distribuzione di pane alla generalità degli abitanti del predetto comune;

Vista la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

I redditi del legato Bianchi saranno erogati nella distribuzione di medicinali e di coperte da letto agli indigenti del comune di Villanuova sul Clisi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Armò.

Il Numero **DXCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Frazzanò (Messina), relative al concentramento del locale Monte frumentario, già di fatto trasformato in Cassa di prestanze agrarie;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Messina;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte frumentario di Frazzanò è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie, e questa viene concentrata nella Congregazione di carità locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Armò.

Il Numero **DXCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità, del Consiglio comunale e dell'Amministrazione speciale della Cassa di prestanze agrarie in Tossicia (Teramo), relative al concentramento di detta Cassa nella locale Congregazione di carità;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Teramo;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della detta Cassa di prestanze agrarie è concentrata nella Congregazione di carità di Tossicia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero **DC** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Zanica (Bergamo), relative al concentramento nella Congregazione stessa dei legati disposti dalla signora Barbara Carrara Natali, amministrati dalla Fabbriceria parrocchiale, aventi scopo di distribuire ai poveri some sei di granturco e di capitalizzare L. 164, annue per provvedere ad eventuali pubbliche calamità;

Veduto il reclamo del parroco *pro tempore*;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei predetti Legati è concentrata nella Congregazione di carità di Zanica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero **DCI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montefalco (Perugia), relative all'istituzione in quel comune di un Asilo infantile;

Viste le deliberazioni dello stesso Consiglio comunale e della locale Congregazione di carità, riflettenti la proposta di invertire a favore dell'Asilo infantile predetto il patrimonio del Conservatorio di Provvidenza, dei Monti frumentari denominati « De Cuppis, della Consolazione, di San Carlo in Turrita, di S. Maria in Pietranta, della Madonna del Rosario in Casale, della Madonna del Rosario in S. Luca, del SS. Sacramento in Fratta e del SS. Sacramento in Fabbri », nonchè la parte di patrimonio del Legato Piceni non destinata a scopo dotale;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Perugia;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e il Regolamento 5 febbraio 1891 n. 99;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile suaccennato è eretto in ente morale e la sua amministrazione viene affidata alla locale Congregazione di carità.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detto Asilo, in data 10 febbraio 1892, composto di 14 articoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5° sono aggiunte le parole: « data sempre la preferenza a quelle dei bambini poveri. »

All'articolo 9 sono aggiunte le parole « il qual'ultimo dovrà prestare un supplemento di cauzione. »

All'articolo 10 è aggiunto il seguente capoverso:

« Chiunque chiede di essere ammesso dovrà presentare i seguenti certificati:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di appartenenza al comune;
3. Attestato medico di subìta vaccinazione e di esenzione da malattie infettive.

Chi domanda di essere ammesso gratuitamente dovrà inoltre produrre il certificato di miserabilità. »

L'articolo 11 è così modificato: « compiuto il 6° anno di età tutti i fanciulli verranno dimessi. »

È soppresso l'articolo 12.

Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

È invertito a favore dell'Asilo infantile anzidetto il patrimonio del Conservatorio di Provvidenza, dei Monti frumentari denominati « De Cuppis, della Consolazione, di S. Carlo in Turrita, di S. Maria di Pietranta, della Madonna del Rosario in Casale, della Madonna del Rosario in S. Luca, del SS. Sacramento in Fratta, del SS. Sacramento in Fabbri » e la parte di patrimonio del Legato Piceni non destinata a scopo dotale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 settembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ARMÒ.

Il Numero **DCII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Pogno, relative al concentramento dell'Opera pia elemosiniera Crolla, a beneficio dei poveri della frazione di Prerro, amministrata dal parroco *pro-tempore* di Prerro;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

L'Opera pia Crolla è concentrata nella Congregazione di carità di Pogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DCIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto del 4 giugno 1893 n. CCCIII, co quale la Società artistica commerciale di mutuo soccorso per le malattie, in Verona, fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduta l'istanza presentata da quella Società per ottenere la sovrana approvazione di alcune modificazioni del suo statuto, deliberate dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 31 agosto 1893;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo 5 dello statuto della Società artistica commerciale di mutuo soccorso per le malattie in Verona, al primo comma è sostituito il seguente:

« La Società è costituita di soci effettivi, di soci contribuenti onorari e di soci onorari perpetui ».

e dopo le parole « *senza ricevere nessun sussidio* » è aggiunto il seguente capoverso:

« Sono soci onorari perpetui coloro che pagano una volta tanto non meno di lire cento ».

Art. 2.

Nell'articolo 7, dopo le parole « *soci contribuenti onorari* » sono aggiunte le altre « *e soci onorari perpetui* ».

Art. 3.

Nell'articolo 15, al numero IV è sostituito il seguente:

IV. Il contributo settimanale proporzionato all'età nella misura seguente:

dai 16 anni ai 30 anni cent. 30
» 31 » ai 35 » » 35
» 36 » ai 40 » » 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 novembre 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Il Numero **DCIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 13 e 25 gennaio 1893 del R. Commissario straordinario del comune di Giffoni Vallepiana, ratificate da quel Consiglio comunale il 10 luglio successivo, con le quali si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 200, eccedente quello normale, fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 16 febbraio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Salerno, che approva quelle succitate del Commissario Regio;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata all'anno 1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Giffoni-Vallepiana di applicare, limitatamente all'anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 novembre 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la proposta del Prefetto di Girgenti per lo scioglimento della Amministrazione dello Spedale della Misericordia in Sciacca, reso necessario dal fatto che, ridotto da tre ad uno il numero dei rappresentanti dell'Opera pia, non è stata possibile nelle vie normali la ricostituzione dell'ordinario Consiglio;

Veduto il voto espresso della Giunta provinciale amministrativa di Girgenti;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ospedale della Misericordia in Sciacca è sciolta e la sua gestione temporanea è affidata alla locale Congregazione di carità, ai termini di legge, con l'obbligo di presentare entro brevissimo tempo alla Nostra approvazione apposito statuto organico per l'Ospedale stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Nostro decreto.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1893.

UMBERTO

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re**, *nell'udienza del 10 dicembre 1893, sulla proroga dei poteri del R. Commissario di Livorno.*

SIRE,

È prossimo a scadere il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Livorno. Occorrendo condurre a fine le pratiche iniziale dal R. Commissario per la sistemazione della finanza di quel comune, è necessario prorogare di tre mesi i di lui poteri.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di proporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 28 prossimo passato settembre, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Livorno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Livorno, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo col n. 611, in data 1° giugno 1891, posizione n. 8624, pel deposito fatto dal sacerdote Fogliardi Ippolito, di un assegno provvisorio n. 7634 di L. 2,59, intestato al Legato pio istituito dal sacerdote Michele Carobbio di Frerola (Bergamo), per essere convertito in una iscrizione della rendita di L. 5, a favore di detto Legato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla già eseguita conversione del detto assegno sarà consegnato al signor Gritti Paolo, nella sua qualità di presidente della Congregazione di carità di Frerola, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Fanuele Giuseppe di Egidio di Senise (Potenza), ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 39, stata a lui rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza, in data 1° settembre 1892, in seguito a presentazione del certificato di usufrutto n. 720298, di L. 215 di rendita, intestato a Zaccara Matteo fu Giuseppe.

Di tale certificato di usufrutto il detto signor Fanuele aveva chiesta la rinnovazione per smarrimento dei compartimenti semestrali e si era riservato il ritiro del titolo nuovo.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà liberamente consegnato al nominato Fanuele Giuseppe di Egidio il certificato di usufrutto stato emesso in seguito al'a chiesta rinnovazione, senza obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, addì 12 dicembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 559 d'ordine progressivo, n. 683 di protocotto e n. 17541 di posizione, rilasciata addì 23 febbraio 1893 dalla Intendenza di finanza di Cuneo al signor Toesca Francesco, pel deposito di un certificato nominativo del Consolidato 5 0[0, n. 504788, per la rendita di L. 30 e di una cartella dello stesso Consolidato n. 81608, della rendita di L. 5, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguite le pubblicazioni di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e trascorsi senza opposizioni dieci giorni dall'ultima di esse, i titoli provenienti dalle operazioni eseguite sulla rendita portata dal detto certificato e dalla cartella saranno consegnati al signor Lanza Pietro

fu Francesco, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 dicembre 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	nebbioso	—	8 4	3 3
Domodossola	coperto	—	5 5	0 3
Milano	3/4 coperto	—	5 7	3 1
Verona	coperto	—	8 5	4 8
Venezia	coperto	legg. mosso	6 9	5 5
Torino	piovoso	—	4 8	3 3
Alessandria	piovoso	—	4 2	2 9
Parma	coperto	—	7 0	3 8
Modena	coperto	—	8 2	3 9
Genova	piovoso	legg. mosso	12 0	7 4
Forlì	3/4 coperto	—	8 2	3 0
Pesaro	coperto	calmo	10 1	2 2
Porto Maurizio	piovoso	agitato	11 5	9 6
Firenze	coperto	—	9 7	7 0
Urbino	coperto	—	8 7	3 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	10 0	7 0
Livorno	coperto	calmo	12 1	9 5
Perugia	coperto	—	10 3	5 0
Camerino	coperto	—	9 3	5 3
Chieti	sereno	—	10 8	3 4
Aquila	coperto	—	9 2	1 0
Roma	coperto	—	14 0	4 8
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	12 9	3 9
Bari	sereno	calmo	12 8	5 4
Napoli	1/2 coperto	calmo	12 4	9 3
Potenza	sereno	—	8 9	3 1
Lecce	sereno	—	14 8	6 5
Cosenza	1/4 coperto	—	14 0	6 2
Cagliari	coperto	legg. mosso	16 2	9 6
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	17 0	11 9
Palermo	nebbioso	calmo	10 2	4 2
Catania	1/2 coperto	calmo	16 5	8 7
Caltanissetta	sereno	—	11 7	5 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	16 6	8 1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.

Il dì 14 dicembre 1893.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì		763.8
Umidità relativa a mezzodì		77
Vento a mezzodì	Sud debole.	
Cielo	coperto.	
Termometro centigrado	Massimo	15.°0
	Minimo	4.°8.
Pioggia in 24 ore: — —		

Li 12 dicembre 1893.

In Europa press'one ancora bassa al Nordovest, alquanto elevata intorno alla Russia meridionale. Nordovest Irlanda 740; Calais 750; Zurigo 764; Kiew 771.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito due a tre mill. al Sud, lievemente disceso al Nord; pioggie qua e là fortissime, al Nordovest del continente; venti deboli; temperatura aumentata sull'Italia superiore.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno al Sud, piovoso al Nordovest, generalmente coperto altrove; venti varii qua e là freschi al Nord; barometro a 760 mill. nel Golfo di Genova, a 762 all'estremo Nord, a 766 lungo la costa ionica.

Mare mosso lungo la costa dell'alto Tirreno.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali; cielo nuvoloso con pioggie specialmente sull'Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 12. — La data dell'applicazione della nuova tariffa doganale è aggiornata al giugno 1894.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 11. — Il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay ed Aden, ha proseguito per Napoli e Genova.

PARIGI, 12. — Furono prese grandi precauzioni per proteggere i monumenti pubblici ed i teatri.

RIO-JANEIRO, 12. — L'ammiraglio Saldanha ha notificato, alle Legazioni estere, di avere assunto il comando della squadra insorta in questa baia.

L'ammiraglio Saldanha con proclama alla nazione, in senso velatamente monarchico, invita a scegliere liberamente la forma di Governo.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati.* — Il presidente Dupuy dà lettura di un telegramma inviato dalla Presidenza della Camera dei deputati italiani, che esprime vivo rammarico per l'attentato del 9 corrente.

Tale lettura è accolta da vivi applausi.

Il presidente Dupuy, facendosi interprete della Camera, ringrazia ed esprime vivi sentimenti di riconoscenza.

PARIGI, 12. — *Senato.* — Si approva, all'unanimità, il progetto che modifica la legge sulla stampa.

FIRENZE, 12. — La Regina Vittoria ha preso in affitto la villa Fabbricotti, presso Montughi.

Ieri ne fu stipulato il relativo contratto fra il proprietario ed il colonnello Slade.

LONDRA, 12. — La *London Gazette* annunzia che la Regina Vittoria ha nominato il tenente di vascello italiano, conte Giovanni Lovatelli, membro onorario dell'Ordine di San Michele e di San Giorgio di terza classe.

BUCAREST, 12. — Il Senato e la Camera hanno approvato, per acclamazione, una proposta secondo la quale i rispettivi presidenti sono incaricati di telegrafare al presidente della Camera francese Dupuy, i sensi di orrore e d'indignazione per l'odioso attentato commesso a Parigi il 9 corr. contro la Camera dei deputati, e l'espressione di viva simpatia del Parlamento rumeno.

LONDRA, 12. — In un *meeting* tenutosi dai notabili della Camera di commercio, fu deciso di chiedere al Governo di assicurare la difesa del paese.

Hamilton ha presentato alla Camera dei comuni una mozione in questo senso.

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 dicembre 1893.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida	94,— 93,87 1/2 85	— —	94,02 1/2 05 94,—		— —
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	93,92 1/2 90 85	93 90 3/4	93,97 1/2 94,—		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	94,20	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			57 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			100 —
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 — 1)
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			430 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			355 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 93	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			623 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			499 —
»	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			1010 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			410 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale	129,50	129 50	133 32 31 30 26 24 1/2	24 22 21)	— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —	125		— —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			80 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			156 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			655 —
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			995 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	125 118		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —	23		— —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			115 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			305 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus	160 158	159 —	163 1/2 163 162		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			301 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			110 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			126 — 2)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			20 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			200 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			23 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex cuop L. 2,17. — 2) ex div. L. 4

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			65 —
»	250	125	» » - Vita		— —			225 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89		— —			290 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			300 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			105 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			508 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			310 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro)		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	111 76	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	112 37 1/2	— —	112 40	112 85	112 65	— —	112 60
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 11	28 20	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	28 30	— —	— —	28 43	28 36	— —	28 36
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 28 dicembre

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 dicembre

Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1893

Rendita 5 %	93 90
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	107 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	435 —
» Cred. Fond. S. Spirito	385 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	614 —
» » Mediterranee	495 —
» Banca Nazionale	1060 —
» » Romana	400 —
» » Generale	185 —
» Banco di Roma	240 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	125 —
» » Cred. Mobiliare	245 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia	930 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione	305 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus	170 —
» » Molini Mag. Gen.	120 —
» » Immobiliare	48 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	200 —
» » Mat. Laterizi	125 —
» » Navig. Gen. Ital.	308 —
» » Metallurgica Ital.	100 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	18 —
» » An. Piem. di Elettr.	190 —
» » Risanamento	33 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio	75 —
» » » Vita	235 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	330 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	240 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

11 dicembre 1893.

Consolidato 5 %	L. 94 457
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 92 287
Consolidato 3 %, nominale	» 56 50
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 55 20

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*